

STUDIO LEGALE AVV. *BENEDETTO RONCHI*
Patrocinante in CASSAZIONE
Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia del Mare
Via San Gervasio, 61
Tel. e Fax 0883/767546
76125 TRANI

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 QUATER

C.P.C. - ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

E CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la Prof.ssa CARUSO Teresa nata ad Acerenza il 26.09.1963 e residente a Melfi alla Via S.Sofia 66/B (C.F. CRSTRS63P66A020V) rappresentata e difesa, per procura a margine del presente ricorso, dall'avv. Benedetto Ronchi, C.F. RNCBDT75P21L328P, presso il cui studio in Trani alla via S. Gervasio, 61 elettivamente domicilia, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al numero di fax: 0883/767546, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.benedetto.ronchi@postecert.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in MILANO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del dirigente pro tempore, con sede in 20139 Milano, Via Polesine n. 13 (C.F.: 97254200153), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 20100 Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia).

nonchè

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA in

persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni s.n.c, elettivamente domiciliato in POTENZA, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta *ope legis*; *drba@postacert.istruzione.it*

E NEI CONFRONTI DI

tutti i dirigenti scolastici inseriti come vincitori nella graduatoria definitiva di merito relativa al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.II.2017 (GU n. 90 del 24.II.2017), non beneficiari di precedenza, che sono stati assegnati con primo incarico in scuole della Provincia di POTENZA.

FATTO

IMMISSIONE NEL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO.

DIRITTO ALLA SCELTA DELLA SEDE EX ART. 21, L. N. 104/1992.

La Prof.ssa CARUSO Teresa ha partecipato al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.II.2017 (G.U. n. 90 del 24.II.2017); la stessa è risultata vincitrice del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, giusta graduatoria definitiva generale nazionale per merito e titoli del concorso pubblicata con DDG n. 1205 del 1.08.2019 e successivamente rettificata con DDG n. 1229 del 07.08.2019.

Per espressa disposizione del decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 3.08.2017, n. 138, recante *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai*

ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150) (GU Serie Generale n.220 del 20.09.2017) sono stati messi a concorso “[...] i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.” nonché “[...] i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi”, dal cui numero complessivo detrarre “[...] quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi” (doc. n.1).

Come premesso, quindi, sulla base dei suddetti criteri, sono stati banditi 2.425 posti per dirigenti scolastici su base nazionale (di cui 9 alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia), mentre il numero degli ammessi al corso-concorso (e dei vincitori) è stato individuato nei primi 2.900 candidati, successivamente elevato a 3420 essendo stata resa ad esaurimento la graduatoria nazionale pubblicata con DDG n. 1229 del 07.08.2019.

La Prof.ssa CARUSO Teresa, risultando utilmente collocato nella suddetta graduatoria con **posizione n. 3057** (corrispondente a punti 151,25) (doc. n.6), come da decreto del MIUR prot. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021 (doc. n.5), provvedeva a stilare l'ordine delle preferenze tra le 18 Regioni disponibili, tramite sistema POLIS – Istanze on line, **indicando la Regione**

BASILICATA come prima scelta per l'assegnazione ai ruoli regionali (doc. n.10).

I candidati erano tenuti infatti ad indicare l'ordine di preferenza tra le 18 regioni presenti in piattaforma e sarebbero stati quindi assegnati alla prima regione disponibile tra quelle scelte, tenuto conto del punteggio.

Quel che è certo è che né in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né in sede di presentazione del suddetto ordine di priorità è stato consentito alla candidata di far valere diritti di precedenza nella scelta di sede ex artt. 21 e 33 L. 104/92 e questo perché la procedura informatizzata (tramite sistema POLIS – Istanze *on line*) non contemplava alcuna campitura/maschera all'uopo dedicata, né tanto meno la possibilità di inoltrare telematicamente allegati di alcun tipo (es. autodichiarazioni, certificati ecc.).

Tale inspiegabile mancanza è aspetto centrale nella presente vicenda che riguarda in prima persona la stessa ricorrente, la quale è affetta da “emicrania con aura ricorrente associata a disturbo ditinico con episodio depressivo. Diarrea cronica con secondarie sindromi da malassorbimento in soggetto affetto da colon irritabile secondo criteri Roma III. Anemia sideropenica- Stato asteniforme. Dorsolombalgia in scoliosi del tratto dorsale e discopatia l5-s1. Incontinenza urinaria urge. Lieve ipoacusia neurosensoriale in AA. Incontinenza cardiaca” (doc. n.15) ed è stata riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% con una percentuale di invalidità del 67% (doc. n.15 e 16).

A dire il vero il bando di concorso tocca l'argomento inerente i benefici della precedenza nella scelta di sede ex legge 104/1992, ma lo fa in maniera

disorganica perché nel limitarsi ad inserire al comma 3 dell'art. 15 (rubricato Vincitori) la seguente dicitura [...] “*Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992*” ha dato adito ad una interpretazione – quella appunto fatta propria dall'amministrazione scolastica convenuta - secondo cui le precedenze ex legge 104/1992 non possono farsi valere in sede di assegnazione alle regioni, bensì soltanto nella successiva fase inerente l'assegnazione della sede di primo incarico. E' soltanto in detta ultima fase relativa alla scelta della sede scolastica che l'amministrazione convenuta ha inteso dare applicazione alle precedenze ex artt. 21 e 33 della legge 104/92, “consentendo”, appunto, agli aventi diritto – tra cui la ricorrente - di scegliere le sedi disponibili nella regione già assegnata, con precedenza rispetto a tutti gli altri convocati.

Nella circostanza la ricorrente non ha potuto far altro che accettare l'incarico di dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINA de' PECCHI (MI) con sede alla Piazza Unità d'Italia (doc. nn. 8 e 12).

La Prof.ssa Teresa CARUSO d'altronde si sottopone a controlli clinici periodici, nel mese di dicembre 2021 ha subito un intervento di colecistectomia per frequenti episodi di pancreatite associati ad ulcera gastrica che comunque permane anche dopo l'intervento per cui necessita dell'attenta supervisione del personale medico che già da anni si occupa, con ottimi risultati, della sua salute. La distanza tra il comune di residenza della ricorrente (MELFI PZ) e la sede scolastica assegnata (CASSINA DE' PECCHI) supera i 1000 Km, e questo rende umanamente impossibile per la ricorrente rientrare a MELFI nel corso della settimana, con conseguente

irrimediabile ed immotivato pregiudizio del diritto costituzionale del disabile in qualità di portatore di handicap con invalidità superiore ai 2/3.

Non solo. Fermo quanto sopra, appare davvero inspiegabile, a fronte di quanto stabilito tanto dal regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 138/2017 quanto dallo stesso bando di concorso de quo nonché infine dal richiamato art. 21 della legge 104/1992, che per l'a.s. 2022/2023 numerose sedi scolastiche nella Regione BASILICATA sono state affidate in reggenza a dirigenti scolastici titolari in altri istituti.

Con riserva di quanto verrà riferito in diritto, basti qui chiarire che molte delle suddette sedi scolastiche destinate a reggenze non sono affatto sottodimensionate. Si tratta in realtà di una precisa scelta dell'amministrazione che comporta un sovraccarico di lavoro per dirigenti, già titolari in altre scuole piuttosto che trovare adeguata sistemazione a chi, come la ricorrente, ha serissimi problemi di salute e gode della tutela della L.104/1992. Questa scelta appare illegittima, poiché contraria al principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e perché in ogni caso lesiva di interessi costituzionalmente protetti in mancanza di valide esigenze organizzative di segno contrario dell'amministrazione stessa.

In BASILICATA, peraltro, esistevano ed esistono numerosissime strutture scolastiche (16) disponibili per le assunzioni dei dirigenti, di pari complessità e dimensioni rispetto a quella affidata alla ricorrente a decorrere dall'1.09.2022. Per questo motivo, nel caso di specie, non sussisterebbero neppure plausibili ostacoli al conferimento di altro incarico (in ipotesi legati ad attitudini e capacità professionali del ricorrente) su disposizione di Codesta Autorità giudiziaria.

Dunque sussistevano e sussistono le condizioni di legge e le disponibilità di posti per assecondare la richiesta di assegnazione del ricorrente ad un istituto scolastico della Provincia di POTENZA o, in subordine, ad una scuola della provincia più vicina alla residenza del ricorrente ovvero ancora ad una sede scolastica collocata nella Regione BASILICATA, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 21.

In ogni caso, non sussistono né sono dimostrabili nel caso di specie ragioni oggettive contrarie a quelle della Prof.ssa Teresa CARUSO che rendano prevalente l'interesse organizzativo della P.A. ad assegnare la ricorrente presso la sede scolastica di Cassina de' Pecchi, e dunque, recessivo l'interesse di quest'ultima alla tutela della propria salute e di tutti i diritti che la L.104/92 riconosce.

Né può validamente giustificare la scelta dell'amministrazione convenuta, l'assunto per cui il diritto del ricorrente sarebbe stato sacrificato sull'altare della meritocrazia perché così non è affatto: come verrà meglio spiegato in diritto, l'elemento della casualità è entrato in maniera preponderante nella determinazione e definizione delle assegnazioni dei neo-dirigenti scolastici ai ruoli regionali.

Come premesso la ricorrente è in servizio presso l'I.C. di Cassina de' PECCHI, dall'1.9.2022. In mancanza di provvedimento giudiziale favorevole, la ricorrente sarà costretta a permanere in servizio nella Regione di iniziale assegnazione (Lombardia) per un periodo almeno pari a tre anni (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art. 29 D. Lgs 165/2001 e dal Regolamento di cui al D.M. n. 138/2017), il che rende attuale e gravissimo il rischio di concreta lesione di valori ed interessi

costituzionalmente garantiti come quelli appunto in materia di salute e di tutela delle persone affette da handicap (v. art. 15 bando di concorso).

Una volta decorso il termine apposto all'incarico *de quo* in quel di Cassina de' Pecchi (da tre a cinque anni), poi, ogni speranza di riavvicinamento a casa del ricorrente passerebbe comunque per l'insindacabile e discrezionale decisione del dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza (dunque del Lombardia), nell'ambito di una mobilità interregionale che risulta peraltro assai asfittica e problematica, siccome limitata al 30% complessivo dei posti vacanti annualmente (v. art. 9 comma 4 del CCNL area V del 15.07.2010 come modificato dall'art. 53 del nuovo Contratto 2016/18).

Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi la sistemazione riservata alla ricorrente pregiudica irrimediabilmente e *sine die* la possibilità per quest'ultima di continuare i percorsi terapeutici già intrapresi e di ottenere l'assistenza dei propri familiari (coniuge e figli) anch'essi residenti a MELFI PZ.

I Dirigenti Scolastici hanno già preso servizio in quanto vincitori di concorso (non solo presso la Regione Lombardia, ma anche e soprattutto presso la Regione BASILICATA); il che ha compromesso irrimediabilmente il diritto della Prof.ssa Teresa CARUSO ad essere assegnata presso una sede vacante e libera in BASILICATA vicina al luogo (MELFI) dove è residente, costringendola ad adire in via d'urgenza codesto Tribunale.

L'illegittimità della scelta della P.A. appare evidente per i seguenti

motivi di:

DIRITTO

**SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN
FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.

Il presente ricorso ha per oggetto l'assegnazione alle Regioni dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

A parere del **Consiglio di Stato (sentenza n. 3415/2015)**, invero, *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di*

discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU. (Ordinanza n. 16756/2014)**, secondo cui: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.*

D'altronde per consolidata e autorevole giurisprudenza la competenza della Giustizia amministrativa in materia di concorsi si estende dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie, lasciando il passo alla Giustizia ordinaria per tutto quel che ne consegue a partire dalla successiva fase del reclutamento mediante scorrimento delle stesse (v. ex multis Cassazione civile sez. un., 28/05/2012,

n.8410; Cassazione civile sez. un., 23/09/2013, n.21671; Cassazione civile sez. un., 06/05/2013, n.10404).

Ancora sulla Giurisdizione, si è espresso con una recentissima Sentenza il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice dott. Luigi Pazienza (RGN 7840/2020 doc. n.18), con Sentenza dell'1.12.2020 (confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sent. 916/2021 doc. n.19), cambiando orientamento in merito, ha stabilito che: *In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente.* Non sussistono dubbi sulla circostanza che il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito sulla base del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, al quale la ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori con posizione n. 2219, integri una vera e propria "procedura concorsuale per l'assunzione" riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, c. 4, d.lgs. n 165/2001. La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale. *La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza a sezioni unite n 12221/2006*, nel decidere una controversia relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside, ha ribadito che la procedura concorsuale *"iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria"*. Nel caso che ci occupa parte ricorrente non impugna la graduatoria di merito finale, ma si duole delle modalità di gestione poste in essere dal Ministero resistente con riferimento alla fase successiva dell'assunzione, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 33 L 104/92 nella scelta della prima sede di servizio sin dall'assegnazione ai ruoli regionali.

Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura

concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo. Non ha pregio giuridico la tesi del Ministero resistente secondo cui la contestazione operata dalla ricorrente della interpretazione adottata da una previsione del bando comporti la necessità di una impugnazione dello stesso innanzi al giudice amministrativo. In disparte la considerazione che ai fini della giurisdizione non è sufficiente una richiesta di disapplicazione di uno specifico atto amministrativo, in quanto occorre sempre valutare la posizione giuridica soggettiva reclamata dal ricorrente (e nel caso che ci occupa non sussistono dubbi sulla consistenza di diritto soggettivo perfetto del beneficio richiesto), occorre altresì sottolineare che il bando di una procedura concorsuale contiene una serie di disposizioni normative riguardanti anche la fase successiva alla approvazione della graduatoria”.

COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa *de qua*, in quanto la sede di titolarità dell’odierna ricorrente, a causa del mancato riconoscimento dell’invocata precedenza, è l’I.C. di Cassina de’ Pecchi (MI).

L’articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della **Suprema Corte** (**ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172 - doc. n.27**) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di MILANO**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando la ricorrente ha prestato servizio presso l'I.C. di Cassina de' Pecchi, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del **Tribunale di MILANO**.

MERITO

Come dedotto in premessa, la formulazione dell'art. 15, comma 3, del Bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) appare assai lacunosa, e di dubbia interpretazione, come dimostra la decisione dell'amministrazione scolastica di non far valere le precedenze di cui agli artt. 21 e 33 co. 5 della legge 104/1992 nella fase di assegnazione dei nuovi dirigenti scolastici vincitori di concorso alle regioni.

Stando a siffatta inaccettabile ed avversata interpretazione, è soltanto all'esito di codesta preliminare fase di assegnazione, che sarebbe fatto obbligo agli Uffici Scolastici Regionali competenti di assegnare le sedi scolastiche ai candidati in pedissequa applicazione dei diritti di precedenza stabiliti dalla cit. legge 104/1992, ma tale esegesi conduce inevitabilmente a conclusioni che appaiono tutte egualmente paradossali, lesive di valori e diritti costituzionali e soprattutto *contra legem*; infatti, delle due l'una: o si accetta l'idea di escludere dall'esercizio dei diritti di cui alla legge 104/1992 quella fetta consistente di vincitori di concorso (per sventura) assegnati ad altra regione - con conseguente grave ed inammissibile disparità di

trattamento, in sede concorsuale, tra candidati e candidati nell'applicazione della legge 104/1992 e dei numerosi valori/diritti costituzionalmente garantiti ad essa sottesi - oppure si deve accettare l'idea che risulti egualmente rispettoso del diritto di precedenza ex art. 21 della legge 104/1992 anche l'aver assegnato un candidato, come l'odierno ricorrente, a CASSINA DE' PECCHI presso l'ISTITUTO SCOLASTICO più vicino a MELFI, secondo criterio di vicinorietà, con buona pace quindi dei **1000 Km** che dividono pur sempre le due città e l'impossibilità materiale per il lavoratore di ricorrere anche al più estremo pendolarismo pur di continuare il percorso terapeutico e diagnostico in corso.

Ebbene, è di tutta evidenza che l'art. 15 non ha affatto consentito al ricorrente di scegliere per prima tra tutti i posti disponibili a livello nazionale e che l'assegnazione ai ruoli regionali sulla sola base della graduatoria di merito ha completamente vanificato l'utilità derivante dall'assegnazione del diritto di precedenza che costituisce la ratio di quest'ultima, confinando la possibilità di scelta preferenziale in un ambito geografico comunque lontanissimo ed incompatibile con le condizioni di salute per le quali alla Prof.ssa CARUSO spetta il diritto di precedenza.

Né d'altronde la ricorrente potrebbe validamente ovviare all'avversata sistemazione confidando in una soluzione fisiologica e celere della vicenda, ovverosia affidandosi al sistema della mobilità territoriale e dunque nella possibilità di un riavvicinamento a breve, *de plano*, mediante trasferimento futuro; come noto, infatti, ogni incarico dirigenziale (salvo il caso di decesso o revoca) ha una durata minima di tre anni (da tre a cinque), come

chiaramente stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 29 TUIPI e DM 138/2017).

E' del tutto irragionevole, in quanto lesiva della primaria esigenza di tutela della persona con handicap, la disposizione dell'art. 15 comma 3 del bando di concorso pubblicato sulla G.U. del 24.II.2017 nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della L.104/1992 possa avvenire solo in un momento successivo di "assegnazione alla sede di servizio", e cioè quando il competente USR della Regione di assegnazione individui l'istituzione scolastica (in tal senso cfr. Tribunale Napoli Nord – sez. Lavoro – ordinanza del 25.09.2019 – doc . n 25).

Non è peraltro comprensibile la scelta del MIUR di non consentire la spendita del diritto di precedenza già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali. Il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto semplicemente integrare la graduatoria di merito esattamente come è avvenuto in ambito regionale, consentendo ai titolari della precedenza di legge di scegliere la regione per primi.

In mancanza di provvedimento giudiziale favorevole, la Prof.ssa Teresa CARUSO sarebbe dunque costretta a permanere in servizio nella Regione di iniziale assegnazione (**Lombardia**) per un periodo almeno pari a tre anni (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art. 29 TUIPI e dal regolamento di cui al D.M. n. 138/2017), il che renderebbe devastante ed irrimediabile la lesione di valori ed interessi costituzionalmente garantiti come quelli appunto in materia di famiglia e di tutela delle persone affette da handicap (v. art. 15 bando di concorso).

Non solo. Duole dover ricordare anche che una volta incardinata definitivamente nei ruoli della Regione Lombardia il suo diritto ex art. 21 della legge 104/1992 non avrebbe più neppure la possibilità di una successiva reviviscenza, atteso che una volta decorso il termine apposto all'incarico de quo in quel di CASSINA DE' PECCHI (da tre a cinque anni), ogni speranza di riavvicinamento a casa del ricorrente passerebbe comunque per l'insindacabile e **DISCREZIONALE** decisione del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza (**dunque il LOMBARDIA**), nell'ambito di una *mobilità interregionale* che risulta peraltro assai problematica ed asfittica, siccome limitata al 30% complessivo dei posti vacanti annualmente (v. art. 9 comma 4 del CCNL area V del 15/07/2010 come modificato dall'art. 53 del nuovo Contratto 2016/18). Ciò fermo e sottodistinto profilo, mette conto anche sgomberare il campo da possibili fraintendimenti su portata e rilevanza dell'elemento meritocratico nella scelta inopinatamente assunta dall'amministrazione scolastica in tutta questa vicenda.

Premesso che qui è in questione non già la sottrazione di posti agli aventi diritto bensì un diritto di precedenza nella scelta di sede tra quelle disponibili per gli aventi diritto, posto a difesa di valori costituzionalmente presidiati, costituisce dato pacifico che in molte regioni le disponibilità di posti siano risultate, in proporzione, di gran lunga maggiori rispetto a quelle registratesi in altre e/o che alcune regioni siano risultate assai meno **“appetibili”** di altre, tenuto conto di estrazione e provenienza dei candidati vincitori.

Tutto ciò ha fatto sì che in quelle regioni con maggiori disponibilità di posti e scarsa appetibilità (regioni del nord) un candidato ivi residente abbia avuto molte più chance di non esser sradicato dal proprio territorio e, per l'effetto

di poter far poi concretamente valere il proprio diritto di precedenza *ex lege* 104/1992 mediante incarico presso scuola situata nel Comune di residenza proprio.

In altri termini, l'elemento della **casualità** è entrato in materia preponderante nella regolamentazione delle assegnazioni dei candidati DS ai ruoli regionali e di conseguenza anche nella possibilità di esercizio di diritti previsti dalla legge - come appunto quelli alla precedenza nell'assegnazione di sede previsto espressamente dalla legge 104/1992 sia per i lavoratori portatori di handicap (art. 21) che per il personale che presta assistenza in via esclusiva a familiare con handicap grave (art. 33 commi 5 e 7) - tanto da vanificare in partenza qualsivoglia velleitario tentativo e/o pretesa di giustificare la scelta effettuata con l'obbligo/dovere di dare, con siffatte scelte, piena applicazione del criterio meritocratico.

Basti a spiegare il suddetto concetto il fatto stesso che molti candidati con minor punteggio del ricorrente hanno comunque ottenuto l'assegnazione alla propria regione di provenienza ed una volta ottenuto ciò hanno poi potuto far valere appieno anche il diritto di precedenza *ex lege* 104/92 onde ottenere il primo incarico in istituto scolastico viciniore.

Ecco perché il sacrificio del diritto di precedenza alla sola fase relativa alla scelta della sede scolastica di primo incarico non garantisce affatto il rispetto del criterio del merito ed affida anzi le fortune dei candidati alla mera casualità dell'esser nato in Campania piuttosto che in Veneto, ecc. Il tutto, considerata comunque la particolare rilevanza e delicatezza di un diritto come quello di cui al cit. art. 21 della legge 104/1992.

In ogni caso, negare il concreto esercizio delle precedenze ex legge 104/1992 ad una buona parte dei candidati vincitori senza che a ciò corrispondano superiori e motivate esigenze organizzative di segno contrario - come appunto nel caso di specie - costituisce una palese ed inammissibile forma di discriminazione che non può accettarsi in alcun modo.

Sotto tale ultimo profilo, basti qui considerare che la precedenza nella scelta di sede tra quelle disponibili, operata da chi risulta già vincitore di concorso e gode dei benefici di cui alla L.104/1992, è circostanza già di per sé del tutto neutra per la PA, la quale non ha alcun reale interesse contrario a che la ricorrente operi in MELFI (BASILICATA), piuttosto che in Cassina de'Pecchi (Lombardia).

L'interesse contrario è semmai degli altri candidati eventualmente coinvolti ma appare fin troppo evidente allora che ci troviamo al di fuori dei presupposti che per consolidata giurisprudenza legittimano il sacrificio del diritto di cui all'art. 21.

Il tutto senza alcuna plausibile ragione né tanto meno alcuna motivazione in ordine al sacrificio che tali scelte inopinate hanno imposto all'esercizio del diritto di scelta in commento. Peraltro, come chiarito da recentissima giurisprudenza: *“Alla luce della Carta citata, cui l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati ed alla quale anche in precedenza è stato riconosciuto carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008, in tal senso Cass. n. 15873/2012), ed anzi portata obbligatoria anche per il periodo precedente il Trattato di Lisbona, secondo la più recente giurisprudenza di*

legittimità, deve ritenersi affetto da nullità il bando di concorso nel prevedere che la tutela per i disabili nell'assegnazione della sede sarebbe stata applicata solo dopo l'assegnazione dei vincitori del concorso alle Regioni.” (Trib. PALERMO – sez. lavoro – sent. Del 4.06.2020 – Doc. 23)

Aggiungasi, infine, che per l'a.s. 2022/2023, numerose sedi scolastiche normodimensionate senza titolare in BASILICATA sono state affidate in reggenza a dirigenti scolastici titolari in altri istituti. Il tutto in palese contraddizione con gli obiettivi che il legislatore e la stessa amministrazione si erano prefissi: superare la lunga e tormentata fase delle reggenze - ovverosia di incarichi temporanei che i dirigenti sono tenuti ad accettare in altra scuola contemporaneamente a quello che già ricoprono in qualità di titolari – onde assicurare un (assai) miglior servizio organizzativo rispetto a quello suscettibile di essere reso dai collaboratori (più o meno validi) di cui il reggente deve pur sempre inevitabilmente circondarsi per poter assicurare la conduzione di una scuola.

Oltretutto, molte delle suddette sedi scolastiche in BASILICATA destinate a reggenze non sono affatto sottodimensionate, di guisa che la scelta dell'amministrazione di sovraccaricare di lavoro dirigenti già titolari in altre scuole, piuttosto che trovare adeguata sistemazione ai soggetti, come la ricorrente, per i quali la commissione medica, già dal 18.04.2013, ha riconosciuto lo “status” di invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, appare ancor più inopinata e comunque illegittima, siccome lesiva di interessi costituzionalmente protetti in mancanza di valide esigenze organizzative di segno contrario.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Appare dunque palesemente violato il *principio di uguaglianza* ed il più generale *principio di ragionevolezza* ex artt. 3 e 97 Cost. alla luce dei quali la Legge, nel perseguimento del prioritario obiettivo del buon andamento della Pubblica Amministrazione, deve in ogni caso regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione solo ed unicamente nella diversità delle situazioni disciplinate.

Sotto distinto ed ulteriore profilo, va da sé che confinare l'esercizio del diritto di precedenza nella scelta di sede ex lege 104/1992 alla sola fase di assegnazione dei dirigenti alle scuole ricomprese nella regione precedentemente assegnata solo ed esclusivamente in base a punteggio e preferenze espresse anche dagli altri candidati vincitori, mortifichi del tutto ed irrimediabilmente la ratio di disposizioni – quelle in commento appunto – nate al solo fine di apprestare concreto aiuto al disabile lavoratore o alle famiglie con persone affette da handicap e dare effettiva attuazione a principi e valori costituzionalmente presidiati.

Le sedi scolastiche del Lombardia più vicine a MELFI sono pur sempre scuole collocate a più di 1000 Km di distanza e questo rende impossibile anche il più estremo pendolarismo, in palese violazione del diritto costituzionale alla salute e delle tutele concesse dalla L. 104/92.

VALENZA E PORTATA DELLA LEGGE 104/1992 ED ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO

Una disposizione di natura secondaria non può violare la norma di rango primario e speciale della l.104/1992 che impone “ove possibile”, il rispetto

della scelta prioritaria tra le sedi più vicine al proprio domicilio (In tal senso cfr. Trib. SIENA – sez. Lavoro – decreto del 4.09.2019 – doc.26).

Il Ministero dunque non valuta le precedenze ex L. n. 104 del 1992 in sede di assegnazione ai ruoli regionali, ma solo nella successiva fase di scelta nell'ambito della regione di destinazione. Tale disposizione non rispetta le previsioni delle norme poste a tutela dei soggetti portatori di handicap (D.Lgs. n. 297 del 1994 D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 art. 601, e L. 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 21 e 23), norme imperative espressione di valori affermati e protetti dalla Costituzione (in tal senso cfr. Tribunale Torino, Sez. lavoro, Sent., 18/08/2020 – doc. 21).

E' stato anche chiarito dalla Consulta che *“la legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali”* (Corte Costituzionale, 22.07.2002 n. 372).

Inoltre la tutela del disabile in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica. Ne consegue che il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, deve essere garantito e tutelato al soggetto con handicap, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi *«ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»* (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010), ivi compresa appunto la comunità familiare.

Con specifico riferimento, poi, all'art. 21 della Legge 104/'92, va premesso che lo stesso persegue la finalità di garantire continuità di cure al portatore di handicap – e comunque il diritto dello stesso alla precedenza su altri soggetti nella scelta della sede di lavoro. **In altri termini gli art. 21 e 33 della L.104/92 attribuiscono un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti interessati alla scelta della sede a fronte del quale, sul punto, non è configurabile alcun margine di discrezionalità del datore di lavoro.**

Ne consegue che il diritto di cui all'art. 21 costituisce una effettiva forma di tutela del diritto alla salute. È stato infatti chiarito che “La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile” (da *Corte Costituzionale*, 18.07.1997 n. 246).

Ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio *Corte di Cassazione*, 18.2.2009 n. 3896).

La ricostruzione del quadro normativo nazionale e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati induce dunque a ritenere che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze del disabile lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli a causa del trasferimento

dello stesso dipendente della P.A. ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (**Corte di Cass., n. 25379/2016; Corte di Cass., n. 9201/2012**).

Tanto premesso, dunque, l'onere di dimostrare le cause tecniche organizzative e/o produttive ostative all'applicazione dell'art. 21 della l.104/92 in favore della Prof.ssa Teresa CARUSO e/o l'insussistenza di posti vacanti nell'organico di diritto del personale dirigente Area V nei ruoli della Regione BASILICATA è tutto a carico dell'amministrazione convenuta. Infatti *“Deve trovare applicazione il fondamentale principio della vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto “più vicino” al fatto da provare, per la quale la prova risulta, appunto, più agevole.*

Pertanto è l'azienda datrice di lavoro il soggetto che meglio di chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e produttive e quindi può essere materialmente in grado di dimostrare che l'assegnazione dell'istante alla sede a lui più vicina non sia possibile. Diversamente opinando si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di prova diabolica che, di fatto, svuoterebbe di contenuto la tutela che la l. n. 104/1992 ha introdotto.” Tribunale POTENZA sez. lav., 26.06.2018.

Tale onere incombe dunque sull'amministrazione convenuta (Trib. ROMA del 23.07.20210- doc. 9), la quale a tal fine dovrà dare conto anche dei motivi che hanno condotto la stessa alle seguenti scelte:

- avvenuta inspiegabile riduzione del numero di sedi dichiarate disponibili nella Regione BASILICATA per le assunzioni di dirigenti scolastici usciti dal concorso 2017 in violazione di quanto stabilito con DM 138/2017 e con il bando di concorso D.D.G. MIUR

n. 1259 del 23/11/2017 nonché in palese contraddizione con il numero di posti vacanti nella Regione BASILICATA ufficialmente risultanti come residuati dalle operazioni di mobilità territoriale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/2023, con conseguente sottrazione di possibili sedi da destinare alla categoria cui appartiene l'odierno ricorrente (beneficiari art. 21, legge 104/1992);

- avvenuto conferimento in reggenza per l'a.s. 2022/2023 di numerosi sedi scolastiche normodimensionate (vacanti 17) in tutta la Regione BASILICATA, con conseguente sottrazione di possibili sedi da destinare alla categoria cui appartiene l'odierna ricorrente (beneficiari art. 21 legge 104/1992) (doc. nn.13 e 14);
- nonché dei motivi per i quali ha negato il diritto di precedenza nella scelta di sede ex art. 21 della legge 104/1992 nonostante l'esistenza di strutture scolastiche di pari complessità e dimensioni in BASILICATA.

Concludendo, dunque, non v'è chi non veda come la regolamentazione censurata, nell'escludere l'applicazione del beneficio in parola (precedenza nella scelta di sede) anche alla fase della assegnazione ai ruoli regionali, si traduca in una vulnerazione sostanziale e gravissima dell'esigenza di tutela della famiglia e delle persone affette da handicap grave e tutto questo senza che operi in direzione opposta un qualche diverso e contrapposto motivo di carattere organizzativo e/o diritto costituzionalmente tutelato di controinteressati.

In ogni caso è del tutto evidente che non può neppure compararsi – tanta è la sproporzione - l'interesse di un dipendente qualsiasi ad essere adibito

presso sede sita nella medesima regione in cui egli vive, rispetto a quello, costituzionalmente tutelato, di chi sia affetto da handicap. L'Art. 21 della L.104/1992 impone la precedenza nell'assegnazione di sede del lavoratore riconosciuta persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi con diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.

Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale riportata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

Ciò fermo e quanto invece al *Periculum in mora*, l'assegnazione della ricorrente presso la sede scolastica di Cassina de' Pecchi risulta in ogni caso assolutamente controindicata e lesiva.

Si rimarca ancora una volta il fatto che, come documentato, la ricorrente ha una invalidità superiore ai 2/3, è residente a MELFI e che quindi la sua assegnazione a CASSINA DE' PECCHI impedirebbe anche il più estremo pendolarismo, con conseguente impossibilità materiale per lui di continuare i percorsi diagnostici in corso e, cosa altrettanto grave, di ottenere l'aiuto dei suoi congiunti (marito e figli).

La distanza tra comune di residenza del ricorrente e la sede scolastica assegnata supera infatti i **1000 Km** e questo rende umanamente impossibile per la ricorrente rientrare a MELFI nel corso della settimana con conseguente irrimediabile ed immotivato pregiudizio del diritto costituzionale della disabile. Né d'altronde la ricorrente può validamente

confidare in una soluzione fisiologica e celere della vicenda, ovverosia nel sistema della mobilità territoriale e dunque nella possibilità di un riavvicinamento a breve, *de plano*, mediante trasferimento futuro; come noto, infatti, ogni incarico dirigenziale (salvo il caso di decesso o revoca) ha una durata minima di tre anni (da tre a cinque), come chiaramente stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 29 TUIP e D.M. n. 138/2017).

Ciò fermo, il pregiudizio per la ricorrente, non potendosi far rivivere situazioni ormai definite o irrimediabilmente compromesse - quali si verrebbero a determinare a seguito dell'attuazione del provvedimento di assegnazione in quel di Cassina de Pecchi non è riparabile, in quanto neppure risarcibile per equivalente (cfr. Trib. di TREVISO del 24.01.2020 – doc.)

**ISTANZA PER PROVVEDIMENTO INAUDITA
ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse dopo qualche anno dalla presa di servizio della ricorrente che è stata a CASSINA DE' PECCHI non potrebbe impedire, frattanto, il venir meno della continuità del percorso terapeutico del Prof.ssa CARUSO, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per la salute dello stesso, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza. (in tal senso Trib. di Sondrio, decreto inaudita altera parte del 17.09.2021 – doc n. 17)

Per quanto sopra ampiamente esposto, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti,

CHIEDE

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro di MILANO *reiectionis adversis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti conclusioni

1) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE *Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora* ai sensi dell'art. 21 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., **DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE del provvedimento M.I. prot. AOODGPER 29398 del 08/08/2022 (DOC. N. 8) ed decreto direttoriale n.3375 del 23.08.2022 dell'USR LOMBARDIA (doc.n. 11) di assegnazione del ricorrente ai ruoli dell'USR per la Lombardia, con contestuale individuazione della sede per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione Lombardia a decorrere dal 1.09.2022, presso ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSINA DE' PECCHI con sede in CASSINA DE' PECCHI (MI), nonché infine di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione**

del ricorso e del decreto.

CONSEQUENTEMENTE e per l'effetto, **DISPORRE** per l'**IMMEDIATA ASSEGNAZIONE** del ricorrente, anche in **VIA PROVVISORIA**, presso un Istituto libero o dato in reggenza a MELFI e/o nella stessa Provincia di POTENZA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province vicine alla provincia di POTENZA, tra quelle dichiarate disponibili dal M.I.U.R. per l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori di concorso a decorrere dal 1 settembre 2022, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita a POTENZA o nella provincia di POTENZA, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2022/2023 nella regione BASILICATA.

IN SUBORDINE, ove non è possibile l'**IMMEDIATA ASSEGNAZIONE** del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a MELFI e/o nella stessa Provincia di POTENZA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella nelle province della BASILICATA, **ACCANTONARE**, per l'**anno scolastico 2022/2023, con inizio dal 1.9.2022**, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2022, come da elenco (Cfr. doc. nn.13- Elenco Reggenze).

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.

NEL MERITO

Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o

conseguenti

ACCERTARE e DICHIARARE che la Prof.ssa Teresa CARUSO è persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due/terzi, ai sensi dell'art. 21 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.,

ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento M.I. prot. AOODGPER 29398 del 08/08/2022 (DOC. N. 8) ed decreto direttoriale n.3375 del 23.08.2022 dell'USR LOMBARDIA (doc.n. 11) di assegnazione del ricorrente ai ruoli dell'USR per la Lombardia, con contestuale individuazione della sede del ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione Lombardia a decorrere dal 1.09.2022, del conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso ISTITUTO COMPRENSIVO con sede in CASSINA DE' PECCHI, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore.

CONSEQUENTEMENTE e per l'effetto, **ACCERTARE e DICHIARARE** nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti di assegnazioni al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della BASILICATA nonché i conseguenti incarichi a tempo determinato conferiti per le sedi dirigenziali disponibili nella provincia di POTENZA nella Regione BASILICATA, o ai candidati vincitori del concorso dirigenti

scolastici bandito con DDG MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) a decorrere dal 1 settembre 2022, che risulteranno confliggenti con l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 21 della legge n. 104/92 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof.ssa Teresa CARUSO tra i candidati vincitori di concorso assegnati al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della BASILICATA.

CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione della ricorrente Prof.ssa Teresa CARUSO nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione scolastica periferica nella Provincia di POTENZA o, subordine, presso altra sede scolastica sita in BASILICATA, o in una sede più vicina alla residenza la ricorrente.

CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale la ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a MELFI e/o nella stessa Provincia di POTENZA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione BASILICATA, in una sede più vicina alla residenza della ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2022/2023 in subordine dal prossimo anno scolastico.

IN SUBORDINE

ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'**IMMEDIATA ASSEGNAZIONE** della ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a MELFI e/o nella stessa Provincia di POTENZA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione BASILICATA,

ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2022/2023, con inizio dal

1.9.2022, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2022, come da elenco (Cfr. doc. nn.13- Elenco Reggenze).

CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di POTENZA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione BASILICATA tra quelle dichiarate disponibili dal M.I.U.R., anche con decorrenza da questo anno scolastico 2021/2022 in subordine dal prossimo anno scolastico 2021/2022.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di POTENZA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione BASILICATA risultante priva di dirigente scolastico titolare, ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2022/2023 in subordine dal prossimo anno scolastico.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE

- a) **DISPORRE** per l'acquisizione del fascicolo personale del ricorrente;
- b) **DISPORRE** per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.;

c) **ORDINARE** al M.I. di esibire la documentazione comprovante tutte le assegnazioni avvenute nella Provincia di POTENZA e nella Regione BASILICATA, del personale dirigente neo assunti mediante concorso 2017 nonché per ciascuno di essi specificazione dell'eventuale sussistenza di titoli di preferenza previsti dal decreto del PdR 9.05.1994, n. 487;

d) **ORDINARE** al MIUR di **ESIBIRE** la documentazione comprovante i pensionamenti dei dirigenti scolastici in servizio presso le sedi scolastiche della Provincia di POTENZA e nella Regione BASILICATA, avvenuti nell'a.s. 2021/2022 e quelli che faranno domanda nell'anno 2022 per essere collocati in pensione dal 1.9.2023.

e) **ORDINARE** al M.I. di fornire i dati anagrafici (con particolare riferimento ai comuni di residenza) relativi a tutti i candidati vincitori del concorso *de quo*, al fine di verificare quanti di essi hanno dovuto trasferirsi in altra regione tenuto conto del punteggio vantato in graduatoria generale definitiva di merito;

f) **ORDINARE** al M.I. di esibire l'elenco delle sedi dirigenziali effettivamente vacanti e disponibili nella Provincia di POTENZA e nella Regione BASILICATA per l'a.s. 2021/2022 e per l'a.s. 2022/2023.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Decreto MIUR n. 138/2017.
2. Bando concorso per dirigenti scolastici ex D.D.G. n. 1259 del 27/11/2017.
3. CCNL Personale Dirigente Area V quadriennio 2006/2009.
4. CCNL Area Istruzione e Ricerca 8 luglio 2019.
5. Graduatoria generale definitiva di merito rettificata del concorso per dirigenti scolastici (Decreto n. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021).
6. Graduatoria allegata al Decreto n. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021.
7. disponibilità sedi per immissioni in ruolo Basilicata.
8. MI-DGPER_Avviso_29398_08-08-2022 Assegnaz ruoli reg DS.
9. Verbale 104/92 CARUSO Teresa.
10. Domanda recante indicazione delle preferenze regioni di assegnazione.
11. assegnazione-sedi-neo-dirigenti-scolastici-a.s.-2022_23 usr
LOMBARDIA 3375 del 23.08.2022
12. dichiarazione di presa in servizio
13. Disponibilità per incarichi di reggenza DS in PUGLIA A.S. 22/23.
14. Verbale invalidità civile CARUSO Teresa.
15. Certificati medici Prof.ssa CARUSO
16. doc. identità attestante residenza Prof.ssa CARUSO
17. Trib. di Treviso n.272/2020
18. Sent. 1600/2022 del trib. Di Reggio Calabria
19. Trib. URBINO sent. n.59-2022 del 24.08.2022
20. Tribunale di Reggio Calabria 4.11.2019 – Sez. Lavoro

- 21. Tribunale Torino, Sez. lavoro, Sent., 18/08/2020.
- 22. Tribunale Lecco, Sez. lavoro, Sent., 04/02/2020
- 23. Tribunale Palermo, Sez. lavoro, Sent., 04/06/2020
- 24. Tribunale Velletri, Sez. lavoro, Sent., 21/01/2020.
- 25. Ordinanza-n.-49741-2019-del-25.09.19. Tribunale di Napoli Nord.
- 26. Ordinanza n. 2304-del-4.09.19 del Tribunale di Siena.
- 27. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 22/02/2010, n.4172.
- 28. Trib. ROMA n.6919-2022 del 3.08.2022
- 29 Trib. FERMO sent. 23-2022
- 30. Trib. Milano Sent. n. 2275-2020, pubb. il 19.01.2021.
- 31 Corte D'appello di Milano sent. 916-2021
- 32 Trib. di Sondio 17.09.2021 *Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro di impiego pubblico è indeterminato e, pertanto, si versa un c.u. pari ad € 259,00.

MILANO, 23 settembre 2022

Avv. Benedetto RONCHI

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO
INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Benedetto RONCHI del Foro di TRANI, in qualità di Procuratore della **Prof.ssa Teresa CARUSO**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 bandito con D.D.G. MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017), che sono stati assegnati con primo incarico presso sedi scolastiche della provincia di POTENZA e della Regione BASILICATA a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 assegnati a sedi

scolastiche della provincia di POTENZA e della Regione BASILICATA a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come “tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 assegnati con primo incarico presso sedi scolastiche della provincia di POTENZA e della Regione BASILICATA a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

MILANO, 23.09.2022

Avv. Benedetto RONCHI